

Raccomandata

**Diffida al creditore  
di promuovere azione  
in annullamento  
della designazione dei beneficiari**

(Art. 6 cpv. 1 e art. 8 del Regolamento 10 maggio 1910)

Con atto  
per dichiarare se riconoscete la designazione

vi assegnamo un termine di 10 giorni

come beneficiari dell'assicurazione <sup>sulla vita</sup>  
contro gli infortuni <sup>contratta da</sup>

vostro debitore, presso la Compagnia

con polizza

n. del <sup>pignorata</sup> il  
<sup>sequestrata</sup>

Questa designazione beneficiaria essendo da voi stata impugnata in tempo utile, vi fissiamo un **termine di 20 giorni** per promuovere azione a beneficiari indicat nella nostra diffida del

per far dichiarare la nullità di tale designazione. Se l'azione non sarà promossa entro questo termine, si riterrà il diritto

d beneficiari come riconosciuto e il <sup>pignoramento</sup>  
sequestro <sup>diverrà caduco</sup> quanto ai diritti derivanti dall'assicurazione suddetta.

Luogo e data

Ufficio di esecuzione

## Estratto dei disposti di legge che reggono la materia

### Legge federale sul contratto di assicurazione 2 aprile 1908

Art. 76. Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell'assicuratore. Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall'assicurazione o solo una parte di esso.

Art. 77. Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione. Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest'ultima al beneficiario.

Art. 78. Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell'articolo 77 capoverso 1 della presente legge, il beneficio crea a favore del beneficiario un diritto suo proprio sul credito derivante dall'assicurazione assegnatagli.

Art. 79. Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall'assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento.

Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall'assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 80. Se i beneficiari sono il coniuge o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 81. Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge o i discendenti dello stipulante essi gli sottentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato in di lui confronto un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettoché non rifiutino espressamente un tal subingresso.

I beneficiari sono tenuti a notificare all'assicuratore il trapasso dell'assicurazione producendo un certificato dell'ufficio d'esecuzione o dell'amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incumbenti all'assicuratore.

Art. 82. Rimangono ferme, di fronte alle disposizioni della presente legge circa l'assicurazione a beneficio di terzi, le prescrizioni degli articoli 285 e seguenti della legge federale 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 83. Se furono designati come beneficiari i figli di una persona determinata, s'intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla successione. Per coniuge s'intende il coniuge superstite.

Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite, le altre persone successibili.

### Regolamento concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d'assicurazione, a termini della legge federale 2 aprile 1908 sui contratti d'assicurazione del 10 maggio 1910.

Art. 4. Ove in mancanza di altri beni sufficienti a coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione si debbano pignorare dei diritti derivanti da un contratto d'assicurazione di persone conchiuso dal debitore, e risulti che il coniuge od i discendenti del debitore, senza essere in possesso della polizza, sono designati come beneficiari (articolo 80 LCA), l'Ufficio inviterà il debitore, e se queste informazioni non possono essere da lui ottenute, l'assicuratore, a indicargli in modo preciso, al caso anche colla produzione della polizza:

- a. il nome ed il domicilio del beneficiario o dei beneficiari;
- b. la data della clausola beneficiaria e la sua forma (orale, o scritta, disposizione fra vivi o per causa di morte).

Questi dati devono figurare nel verbale di pignoramento o essere portati a cognizione del creditore mediante comunicazione speciale, se il processo verbale gli venne già rimesso. Contemporaneamente l'Ufficio assegnerà al creditore un termine di 10 giorni per dichiarare se riconosce o meno che i diritti in questione non sono sottoposti all'esecuzione forzata. In difetto di contestazione, o se il creditore dichiara di voler impugnare la clausola beneficiaria coll'azione revocatoria, il pignoramento cade a riguardo dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione.

Art. 5. Contestando il creditore in tempo utile che i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione siano esclusi dall'esecuzione forzata, l'Ufficio gli assegna un termine di venti giorni per promuovere azione contro i beneficiari allo scopo di far dichiarare la nullità della loro designazione, avvertendolo che essa sarà considerata come riconosciuta se l'azione non è introdotta nel termine suddetto.

Se l'azione è stata iniziata in tempo utile, il debitore non potrà, giusta l'articolo 96 della LEF, disporre dei diritti staggiati sino a decisione della causa. Durante questo spazio di tempo non decorrono i termini previsti all'articolo 116 della LEF.

Art. 7. Il creditore conserva il diritto di impugnare con l'azione revocatoria (art. 285 e seguenti LEF) la designazione del beneficiario, sia che non abbia contestato in tempo utile l'esclusione dei detti diritti dall'esecuzione forzata, sia che sia rimasto soccombente nella causa in contestazione.

Art. 8. Quando un decreto di sequestro indica come oggetto da sequestrare i diritti derivanti per lo stipulante da un contratto di assicurazione di persone, che il debitore o un terzo pretende non essere sottoposti all'esecuzione forzata, in virtù dell'articolo 79, capoverso 2, o 80 della LCA, il sequestro sarà eseguito nonostante la clausola beneficiaria. Il debitore o i terzi fomiranno tuttavia le indicazioni complementari reclamate agli articoli 4 e 6 del presente regolamento e l'Ufficio procederà a stregua dei precedenti articoli 4 capoverso 2, e 5.